

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

STATUTO COMUNALE

- APPROVATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 79 del 10 ottobre 1991, modificato con delibera del C.C. n. 2 del 14.01.1992. Approvato dal Comitato centrale di controllo in data 28 gennaio 1992 prot. n. 23435/3.338 e n.10356/3.338.1 reg. C.R.C. nn. 818 e 819.
- MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 08 del 09 febbraio 1995.
- MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 del 20 giugno 1996.
- MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 19 marzo 2001.
- MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 24 settembre 2003.
- MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 30.10.2009 e n. 52 del 13.11.2009

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi generali

1. Il comune di Marano Lagunare, è l'ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il comune di Marano Lagunare è l'ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

ART. 2

Popolazione e territorio.

1. Il comune di Marano Lagunare, gemellato con il comune di Schweighouse sur Moder (Fra), è costituito dalla popolazione appartenente alla comunità di Marano Lagunare e località Maneral e dal relativo territorio di appartenenza ricomprensente tra l'altro
 - specchio lagunare
 - isole e barene
 - siti di Punta Faro, Aprilia Marittima, Spignon, storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il comune è dotato di un proprio stemma e gonfalone.
3. La casa comunale ha sede in Marano Lagunare.

ART. 3

Forme di intervento

1. Il comune promuove e favorisce le attività di cui agli articoli seguenti anche in forma associata, convenzionata o consortile con altri enti locali.

ART. 4

Tutela della salute

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, nonché ad ogni altra forma di disadattamento sociale.

ART. 5

Patrimonio culturale

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, valorizzando in particolare la " parlata maranese ", di costume, di tradizioni locali e si propone di favorire, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative volte a sviluppare la conoscenza ed i rapporti fra le popolazioni e culture diverse.

ART. 6

Promozione dell'integrazione internazionale

1. Il comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale, nonché i principi contenuti nelle dichiarazioni e carte dell'O.N.U., concernenti i diritti degli individui singoli ed associati e dei popoli, attraverso una valorizzazione delle autonomie territoriali posta nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale a livello internazionale anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con altri enti sia da parte del comune stesso, sia da parte di realtà associative operanti nel territorio comunale.
2. Promuove altresì interventi per favorire l'integrazione sociale degli immigrati.

ART. 7

Tutela degli emigranti

1. Il comune volge particolare attenzione alle problematiche dei concittadini emigrati promuovendo contatti, con la terra d'origine nelle forme opportune nonché favorendo il reinserimento sociale all'atto dell'eventuale rientro nella comunità locale.

ART. 8

Tutela del patrimonio naturale, ambientale, storico ed artistico

1. Per le sue peculiarità fisiche, geografiche e storiche il comune assegna un ruolo fondamentale alla tutela dell'ambiente, adottando ogni misura idonea alla difesa del territorio, nonché tesa all'eliminazione di ogni causa di inquinamento. Nell'ambito delle proprie competenze amministra le parti del territorio soggette a diritto di uso civico e ne regola l'uso.
2. Promuove inoltre :
 - a) la tutela e valorizzazione della laguna e delle zone umide ricadenti nel territorio comunale;
 - b) il riconoscimento e la conservazione in capo alla comunità maranese del diritto di uso civico nelle sue varie forme su laguna e terre emerse ed affioranti;
 - c) la tutela del diritto esclusivo di pesca sulla laguna;
 - d) il recupero di diritti di uso civico abusivamente sottratti al godimento dei cittadini maranesi;
 - e) la tutela, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 9

Promozione dello sport, della cultura, del tempo libero e del turismo.

1. Il comune incoraggia e sostiene:
 - a) lo sport in ogni sua espressione favorendo l'accesso alle strutture a tutti i cittadini;
 - b) l'educazione motoria dei giovani, nonché la pratica sportiva in ogni fascia d'età;
 - c) il turismo sociale, naturalistico e giovanile, con particolare riferimento a quello scolastico;
 - d) la promozione di ogni espressione culturale.

ART. 10

Sviluppo economico

1. Il comune :
 - a) pianifica le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore attraverso anche idonee forme di collaborazione e pianificazione intercomunale;
 - b) tutela l'imprenditorialità che opera nel proprio territorio;
 - c) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo anche in forma cooperativistica al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa remunerazione del lavoro;

- d) promuove, tutela e salvaguarda lo sviluppo della pesca e delle attività connesse;
- e) sviluppa le attività turistiche ed in particolare quelle compatibili con le risorse naturali ed ambientali del territorio, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici ricettivi nel quadro di una collaborazione con gli enti pubblici e privati specificatamente operanti nel settore;
- f) promuove e sostiene forme associative e di autogestione di particolare interesse sociale ed economico per la collettività tutta.

ART. 11

Promozione dell'occupazione

1. Il comune afferma il diritto al lavoro quale fondamento per la crescita di ogni persona.
2. Afferma altresì il diritto alla pari opportunità di tutti i cittadini senza distinzione alcuna di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

ART. 12

Assetto ed utilizzazione del suolo

1. Il comune:
 - a) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
 - b) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
 - c) attua un sistema coordinato di traffico, di circolazione, e di vigilanza terrestre e lagunare adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche e portuali.

ART. 13

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di enti locali, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al tal fine, il Comune si avvale, per ciascun obiettivo, dell'apporto dei sindacati, delle formazioni politiche, sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

TITOLO II

SERVIZI PUBBLICI

ART. 14

Gestione dei servizi pubblici

1. Il comune può gestire i servizi pubblici:
 - a) in economia;
 - b) in appalto;
 - c) in concessione a terzi;
 - d) a mezzo di aziende speciali;
 - e) a mezzo di istituzioni, relativamente ai servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - f) attraverso convenzioni con altri enti;
 - g) attraverso società per azioni a prevalente capitale pubblico locale all'uopo costituite;
 - h) attraverso la partecipazione ai consorzi con altri enti locali.
2. L'individuazione delle modalità più idonee per la gestione dei singoli servizi avvalendosi degli strumenti di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h), competerà al Consiglio Comunale, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di enti locali”.

ART. 15
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio d'amministrazione tanto dell'azienda speciale quanto dell'istituzione è costituito:
 - a) dal presidente;
 - b) da n. 4 membri di cui almeno uno designato dal gruppo consiliare di minoranza.
2. Esso rimane in carica sino alla scadenza del consiglio comunale che lo ha eletto e comunque sino all'elezione dei successori da parte del nuovo consiglio.
3. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale in carica.
4. I consiglieri sono pure eletti con predetta maggioranza e con separata votazione.
5. I componenti tutti del consiglio devono avere i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale nonché una specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti e funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private.
6. Il consiglio d'amministrazione può essere oggetto di mozione di sfiducia costruttiva approvata dal consiglio comunale, con le stesse modalità previste dalla legge per l'espressione di sfiducia nei confronti della giunta comunale
7. I singoli membri del consiglio d'amministrazione, ivi compreso il presidente, sono revocabili, su proposta del sindaco, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
8. Il direttore è nominato dalla giunta comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari. Esso deve avere gli idonei requisiti professionali indicati dal regolamento dell'istituzione e dallo statuto dell'azienda rispettivamente.
9. Il restante personale dell'istituzione sarà tratto di norma dall'organico comunale. Si potrà altresì fare ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
10. L'indennità di carica del presidente, nonché il gettone di presenza dei membri del consiglio d'amministrazione sono determinati dal consiglio comunale.
11. L'indennità del direttore è determinata dalla giunta comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.

ART. 16
Vigilanza

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo su istituzioni ed aziende speciali, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) bilancio di previsione con annessa relazione programmatica
 - b) conto consuntivo.
2. Il consiglio comunale, nel determinare il capitale di dotazione dell'istituzione deve preventivamente acquisire il parere del consiglio d'amministrazione della stessa.
3. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
4. la giunta ha l'obbligo di riferire almeno una volta l'anno al consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del comune negli enti ed organismi strumentali citati devono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'ente, istituzione, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 17
Partecipazione popolare

1. Il comune favorisce la più ampia partecipazione popolare nelle forme di cui al presente titolo.

ART. 18
Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative, nonché le organizzazioni di volontariato, attraverso interventi di natura:

- a) organizzativa e strumentale, mettendo a disposizione sale, immobili e servizi per l'organizzazione di manifestazioni aventi particolare valenza sociale;
- b) finanziaria, attraverso l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività svolta, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 12 della L. 241/90;
- c) partecipativa, tesi a garantire un concreto coinvolgimento nell'amministrazione locale e più in particolare:

1) forme di partecipazione al procedimento amministrativo, con facoltà di esprimere pareri e proposte in ordine a provvedimenti da adottarsi dall'ente in date materie, nonché prevedendo in taluni casi l'obbligatorietà di detti pareri;

2) forme di partecipazione organica, attraverso la presenza di propri rappresentanti in seno a commissioni comunali ed organismi consultivi in genere.

ART. 19
Organismi di partecipazione

1. Il comune favorisce e promuove organismi di partecipazione dei cittadini anche su base rionale e zonale.

ART. 20
Interpellanze – istanze - petizioni e proposte

1. I cittadini, purché aventi compiuto il sedicesimo anno di età e residenti nel territorio comunale, oppure aventi un rapporto qualificato con lo stesso, e gli organismi di cui agli artt. 16 e 17, possono rivolgere all'amministrazione comunale interpellanze, istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Alle stesse è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

ART. 21
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei soli costi.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 22
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che possono intervenire .

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal capo III, artt. 7 e seguenti della Legge 241/90.

ART. 23
Referendum consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo su materie di competenza comunale ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri comunali assegnati ovvero il 20% degli elettori del comune risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - provvedimenti in materia di personale comunale e delle istituzioni;
 - espropriazioni per pubblica utilità;
 - nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Lo stesso quesito referendario non può comunque essere riproposto nel corso della stessa legislatura.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissione dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione, ogni altra modalità relativa all'indizione del referendum.

ART. 24
Forme di consultazione popolare

1. Possono essere indette forme di consultazione popolare, tanto attraverso pubbliche assemblee, quanto attraverso sondaggi d'opinione.
2. Hanno titolo per promuovere dette forme di consultazione:
 - a) la giunta comunale;
 - b) almeno n. 8 consiglieri comunali.
3. Alle stesse hanno titolo di partecipare coloro che, residenti nel comune o aventi un rapporto qualificato con il territorio dello stesso, abbiano compiuto il sedicesimo anno.
4. E' facoltà dell'amministrazione comunale di limitare dette forme di consultazione solo ad una parte della popolazione la quale sia più direttamente interessata all'oggetto delle stesse.

ART. 25
Istituzione del difensore civico

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.

ART. 26
Nomina

1. Il difensore civico viene nominato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su designazione della conferenza dei capigruppo.
2. Esso è scelto tra i cittadini, anche non residenti nel comune, di comprovata moralità ed esperto nell'attività amministrativa degli enti locali.

ART. 27
Incompatibilità

1. La carica di difensore civico è incompatibile con le cariche di:
 - a) consigliere comunale, provinciale e regionale;
 - b) membro del Parlamento;
 - c) membro dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali;
 - d) amministratore di enti o aziende comunque dipendenti o sovvenzionate dal comune.

ART. 28
Durata in carica decadenza e revoca

1. Il difensore civico dura in carica per non più di anni 5 (cinque) dalla nomina.
2. Il Difensore Civico può essere rieletto.
3. Può essere revocato per:
 - perdita dei requisiti per l'eleggibilità alla carica.
 - verificarsi di una causa di incompatibilità.
 - gravi inadempienze.

ART. 29

Sede, dotazione organica, indennità

1. Il difensore civico ha sede nella Casa Comunale. Spetterà alla giunta comunale, sentito il difensore civico, determinare le risorse finanziarie, il personale organico, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività.
2. Parimenti la giunta comunale determinerà annualmente l'indennità di carica da corrispondere al difensore civico.
3. Il difensore civico può essere nominato anche in forma convenzionata. In questo caso la convenzione determinerà la sede.

ART. 30

Funzioni

1. Spetta al difensore civico curare su richiesta di cittadini, enti, associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso il comune e le istituzioni dello stesso.
2. D'ufficio può intervenire qualora accerti abusi, disfunzioni, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi comunali.

ART. 31

Prerogative e mezzi

1. Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni può accedere agli uffici ed archivi comunali, prendendo visione e chiedendo copie di atti, nonché assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

ART. 32

Modalità e procedure di intervento

1. Saranno determinate dal regolamento attuativo le modalità e le procedure d'intervento del difensore civico.
2. Detto regolamento disciplinerà anche i rapporti del difensore con gli organi del comune.

ART. 33

Informazione

1. Il comune garantisce un'adeguata informazione in ordine all'attività amministrativa propria, delle sue istituzioni ed aziende, nonché di ogni altro ente cui esso partecipi, anche attraverso la pubblicazione di un periodico.

TITOLO IV

ORGANI RAPPRESENTATIVI

ART.34

Organi rappresentativi

1. Sono organi rappresentativi del comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

ART. 35

Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti.
5. Nella prima seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei voti, approva la proposta di indirizzi generali di governo formulata dal Sindaco, che diviene così programma generale di governo dell'Ente e atto necessario e indispensabile per tutta la futura attività del consiglio. Nella stessa seduta può essere richiesto, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, un riesame motivato di tale proposta. In tal caso gli indirizzi generali verranno ripresentati al consiglio in una successiva seduta, da convocarsi entro 10 giorni.

ART. 35 BIS

Norme generali di funzionamento

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco. In caso di assenza del Vicesindaco durante la seduta, presiede il consigliere anziano.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti, con l'esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consigliere ai sensi dell'art.7, 7° comma della legge 81/93 e a parità di voti colui che precede nell'ordine della lista. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria per l'esercizio delle funzioni l'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie va notificato ai consiglieri entro 5 giorni dalla data fissata per la seduta, quello per le sedute straordinarie entro 3 giorni, quello per le sedute urgenti entro 24 ore. L'urgenza dev'essere determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili; in questi casi va comunque assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri comunali degli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g.
5. La convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei consiglieri comunali. In tale ipotesi l'adunanza dev'essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta.
6. Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, gli eventuali assessori esterni.

ART. 35 TER

Dimissione, surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili dalla data della loro presentazione, che può avvenire con la formalizzazione in seduta consiliare ovvero con la consegna al servizio postale o il diretto deposito presso il Segretario comunale. Non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci non appena adottata

dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione.

2. Il seggio che nel consiglio comunale rimanga vacante durante il quadriennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della Legge n.55 dd.19.3.90, come modificato dall'art.1 Legge n.16 dd.18.1.92, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La sostituzione ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.

ART. 36 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono i propri capigruppo.

2. I capigruppo si costituiscono in conferenza dei capigruppo, convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

3. La composizione e la costituzione dei gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 37 Conferenza dei capigruppo.

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, secondo le modalità di cui al regolamento.

ART. 38 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

2. Esse potranno avere natura sia permanente, che speciale.

ART. 38 BIS Commissioni d'indagine sull'attività amministrativa

1. Le commissioni d'indagine di cui all'art.19 della Legge 81/93, sono composte da 3 consiglieri, di cui 2 della maggioranza e uno della minoranza.

2. La proposta di istituzione di una commissione d'indagine deve indicare la specifica attività di verifica e i termini entro i quali presentare i risultati della stessa. Le proposte di istituzione della commissione vanno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

3. I poteri e il funzionamento delle commissioni d'indagine sono disciplinati dallo stesso regolamento di cui al precedente art.36.

ART. 39 Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del consiglio comunale sono determinate dalla legge.

ART. 40 Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. Ogni consigliere comunale ha facoltà di presentare, oltre che proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze e mozioni aventi ad oggetto l'attività dell'amministrazione comunale.

2. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere indirizzate tanto al sindaco quanto ai singoli assessori in relazione alle deleghe loro eventualmente conferite.
3. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART. 41 Composizione della Giunta Comunale

La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il Vicesindaco.

Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di assessore non è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non compete loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.

ART. 42 Nomina e prerogative della Giunta Comunale

1. Il Sindaco, con proprio atto da notificarsi agli interessati, nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco. La nomina ha effetto dalla data di accettazione del provvedimento sindacale, che dovrà avvenire nei 3 giorni successivi la notifica.

2. Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente agli indirizzi generali di governo, illustrati in un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

4. ABROGATO.

5. ABROGATO.

6. In caso di dimissione, gli assessori dimissionari rimangono in carica fino alla nomina dei successori, che deve avvenire nei termini previsti dal successivo comma 8.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

8. Contestualmente all'atto di revoca, il Sindaco provvede alla nomina del nuovo assessore. Nell'ipotesi indicata al comma 6 e negli altri casi di impedimento permanente degli assessori, il Sindaco provvede entro 15 giorni alla nomina dei nuovi assessori.

ART. 43 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta è disciplinata dalla legge.

ART. 44
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è nominato dal Sindaco secondo quanto previsto al precedente art.42 1o comma, egli sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nelle ipotesi previste dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, l'altro assessore esercita le funzioni sostitutive del Sindaco, a mezzo di delega.
3. Della nomina del Vicesindaco e delle deleghe conferite all'altro assessore, viene data comunicazione al Prefetto ed al Consiglio.

ART. 45
Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia di enti locali, i componenti degli Organi comunali devono astenersi dal prendere parte ad atti e a deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ed incarichi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune o Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Per i componenti degli organi collegiali il divieto di cui al 1° comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle udienze, durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario Comunale.

ART. 46
Competenze della Giunta Comunale

1. Alla giunta comunale compete :
 - a) la predisposizione del bilancio di previsione sia annuale sia pluriennale, della relazione revisionale e programmatica nonché del rendiconto della gestione, la predisposizione dello schema del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche;
 - b) autorizzare i prelievi dal fondo di riserva;
 - c) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e delle relative perizie suppletive e di variante;
 - d) determinare la ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale ;
 - e) approvare le variazioni alla toponomastica;
 - f) l'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio, tanto come attore quanto come convenuto in nome e per conto del Comune;
 - g) stabilire l'ammontare delle indennità e dei rimborsi spese per i componenti delle commissioni comunali previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, qualora non già determinato dalla legge;
 - h) l'accettazione di eredità e donazioni ed il conseguimento di legati, fatta salva la competenza consiliare nei casi previsti dalla legge;
 - i) la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni ed ausili finanziari in genere nel rispetto della disciplina specifica regolamentare;
 - n) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata, afferenti il personale;
 - l) determinare, conformemente al regolamento ed agli accordi di contrattazione decentrata, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - m) l'approvazione dell'orario di lavoro dei dipendenti comunali;
 - n) l'approvazione delle transazioni ;
 - o) la nomina del direttore delle istituzioni e delle aziende speciali, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - p) l'approvazione della dotazione organica di personale dell'ente e le sue variazioni;
 - q) l'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e del Piano di sviluppo del personale;
 - r) autorizza gli amministratori comunali;

- r.1- al compimento di missioni, anche con automezzo proprio
- r.2- l'utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento della sede municipale per l'espletamento delle proprie funzioni, qualora residenti in altro comune.
- s) la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici ivi compresi quelli a domanda individuale, le aliquote per l'applicazione dei tributi comunali quando la competenza non è attribuita al Consiglio comunale dalle leggi;
- t) l'assunzione di ogni impegno afferente spese di rappresentanza;
- u) l'approvazione dei regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ed in materia di concorsi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale
- v) approvare il piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) e l'assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei capitoli di spesa delle risorse previste dal bilancio comunale e degli obiettivi di gestione;
- z) ogni competenza di natura non gestionale non espressamente attribuita da leggi statuto o regolamenti alla competenza di altro organo;
2. La giunta può assumere in via d'urgenza deliberazioni aventi ad oggetto variazioni di bilancio, fatta salva la sottoposizione a ratifica consiliare entro 60 giorni dall'avvenuta adozione dell'atto, a pena di decadenza.
3. La giunta comunale è tenuta altresì:
- a) ad attuare gli indirizzi generali del Consiglio comunale;
- b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- c) a relazionare annualmente al Consiglio sulla propria attività.

ART. 46 BIS

Funzionamento e votazioni della Giunta

1. La Giunta è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, allorché sussistano le condizioni previste dalla legge.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.

ART. 47

Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco compete :
 - 1) la legale rappresentanza dell'ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, previa autorizzazione giuntale, tanto come attore, quanto come convenuto ;
 - a) la convocazione e presidenza del consiglio comunale;
 - b) la convocazione e presidenza della giunta comunale;
 - c) la convocazione e presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
 - d) la determinazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale;
 - e) la determinazione dell'ordine del giorno della giunta comunale e della conferenza dei capigruppo;
 - f) l'indizione dei referendum consultivi e di ogni altra forma di consultazione popolare;
 - g) la nomina delle commissioni consiliari e degli organismi di partecipazione, acquisite le designazioni previste dalla legge, dallo statuto o dal regolamento;
 - h) atti di nomina e revoca del Segretario comunale, Direttore generale e dei responsabili degli uffici o dei servizi;
 - i) la conclusione, degli accordi di programma;
 - l) il rilascio dei permessi a costruire;
 - m) l'autorizzazione al segretario comunale a prestare servizio a scavalco presso altri enti, nonché all'effettuazione di missioni ed alla partecipazione a conferenze, convegni e seminari di studio;
 - n) la sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi
 - o) il coordinamento nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:

- degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- p) la determinazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali
- q) la richiesta di contributi ad enti pubblici e privati
- r) la facoltà di affidare specifici incarichi ai consiglieri comunali;
- s) invitare alle sedute di Giunta Comunale e del Consiglio Comunale se ritenuto opportuno, i responsabili dei servizi;
- t) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- u) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

ART. 47 BIS

Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco vanno formalizzate per iscritto, depositate al Segretario comunale, presentate al Consiglio nella prima seduta utile e da quest'ultima data decorre il termine di 20 giorni, di cui al comma 1o dell'art. 20 della Legge 81/93.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco subentra nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dal momento formale dell'avvenuta conoscenza della causa che ha determinato la vacanza della carica.

ART. 48

Deleghe

- 1) Il Sindaco può delegare ai singoli assessori talune delle proprie competenze, purché specificatamente individuate ed afferenti settori omogenei.

ART. 49

Somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo

1. Rappresentano somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali e sono quindi sottratte alla competenza consiliare, anche se importanti impegni di spesa pluriennali, quelle aventi ad oggetto :
 - a) gestione e funzionamento degli uffici e servizi comunali;
 - b) gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
 - c) gestione polizze assicurative ;
 - d) assistenza tecnica, manutenzione e corsi di addestramento del personale, per attrezzature in dotazione agli uffici e servizi municipali;
 - e) gestione e manutenzione ordinaria impianti sportivi, se gestiti direttamente;
 - f) ogni altra avente la natura in oggetto.

ART. 50

Appalti e concessioni di ordinaria amministrazione

1. Rappresentano appalti e concessioni sottratti alla competenza consiliare, ai fini e per gli effetti della normativa vigente in materia di enti locali, in quanto rientranti nell'ordinaria amministrazione e di competenza dei responsabili di servizio:
 - a) le concessioni di aree per l'edificazione di tombe di famiglia;
 - b) la concessione di loculi cimiteriali;
 - c) la concessione di occupazione di aree e spazi pubblici;
 - d) ogni altro appalto o concessione che possa ritenersi avere natura di ordinaria amministrazione.
2. ABROGATO

TITOLO V

SEGRETARIO COMUNALE E UFFICI COMUNALI

ART. 51

Principi e criteri direttivi do organizzazione degli uffici

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa e dei servizi, l'amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi, informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 51 BIS

Conferimento incarichi

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, la Giunta Comunale può conferire a dipendenti incarichi nei seguenti casi e con i seguenti criteri:

- a) si deve trattare di incarichi non compresi nei compiti d'ufficio perchè non previsti;
- b) si deve, in alternativa, trattare di incarichi non compresi di fatto nei compiti o doveri d'ufficio perchè, pur astrattamente previsti, non sono di fatto svolgibili durante la normale attività lavorativa se tale impossibilità deriva da esigenze o eventi straordinari o imprevedibili, o da sopravvenute innovazioni normative in materia.
- c) gli incarichi dovranno avere per oggetto attività e/o adempimenti a carattere specialistico e/o professionale inerenti l'ufficio tecnico, la contabilità, i tributi, la gestione del patrimonio e del personale, il cui svolgimento può essere espletato soltanto dal personale di qualifica non inferiore alla sesta o dal personale di qualifica inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'espletamento dell'incarico che a parere del responsabile del servizio o del Segretario Comunale, possieda adeguata esperienza e/o attitudine o rilevanti;
- d) per la realizzazione dell'incarico sarà dovuto un congruo compenso;
- e) la misura del compenso sarà concordata tra il dipendente da incaricare ed il Segretario Comunale, ed approvata dalla Giunta Comunale contestualmente all'affidamento dell'incarico stesso;
- f) il Segretario verifica l'inesistenza di cause d'incompatibilità in capo al dipendente da incaricare al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;
- g) prima dell'affidamento dell'incarico dovrà essere acquisita l'autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza se diversa dal Comune di Marano Lagunare;
- h) l'incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell'orario di lavoro con le modalità da concordare con il Segretario Comunale o con il responsabile del servizio;

ART. 52

Competenze del Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Lo stato giuridico, la carriera ed il trattamento economico del segretario comunale, i requisiti professionali e di iscrizione all'albo professionale dei segretari comunali e provinciali sono disciplinate dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

3. Nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Sindaco può nominare un direttore generale o può conferire al segretario comunale anche le funzioni di direttore generale dell'ente.

4. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti e secondo le funzioni conferitagli dal Sindaco. In particolare ad esso compete:

- a) partecipare alle sedute di C.C. e della G.C.;
- b) attestare l'esecutività degli atti del comune;
- c) la responsabilità della verbalizzazione dei lavori del C.C. e della G.C., ferma restando la facoltà di delegare l'atto materiale di scrittura del verbale ad un dipendente comunale;
- d) il coordinamento e la direzione nello svolgimento delle funzioni degli uffici e servizi anche attraverso l'emanazione di direttive ed ordini;
- e) la convocazione della conferenza dei responsabili dei servizi;
- f) la presidenza della conferenza dei responsabili dei servizi;
- g) la risoluzione di eventuali conflitti di attribuzione tra i responsabili dei servizi, sentiti gli stessi;
- h) adottare provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
- i) la concessione del congedo ordinario e straordinario al personale dipendente, nonché dei permessi di qualsiasi altra natura ai Responsabili di servizi;
- l) la predisposizione della richiesta per la sottoposizione della visita medica collegiale;
- m) l'autorizzazione al compimento di missioni ai responsabili di servizio ed alla partecipazione a corsi, seminari, convegni e conferenze di aggiornamento professionale al personale dipendente
- n) la responsabilità dell'ufficio per la comminazione delle sanzioni disciplinari;
- o) ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti;

2. Il segretario comunale relaziona periodicamente alla giunta sullo stato degli uffici e dei servizi, nonché dell'azione amministrativa dell'ente locale in genere. Copia di detta relazione è trasmessa ai capigruppo consiliari, nonché alle OO.SS. rappresentative del personale dipendente. Analoga relazione è fatta annualmente al consiglio comunale.

ART. 53

Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario tra i dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

2. Al vicesegretario compete:

- a) coadiuvare il segretario nell'espletamento delle funzioni di competenza dello stesso;
- b) sostituire il segretario in caso di vacanza, assenza od impedimento dello stesso, con facoltà di adottare tutti gli atti di competenza di quello;
- c) compiere gli atti di competenza del segretario comunale qualora ricorra un'ipotesi di astensione obbligatoria dello stesso.

3. L'incarico è conferito a tempo determinato e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina.

ART. 54

Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi possono essere chiamati ad intervenire con diritto di parola e su richiesta del sindaco o del segretario comunale, alle sedute della giunta comunale e del consiglio comunale limitatamente ad oggetti rientranti nella competenza del servizio.

2. Quanto alla loro presenza alle sedute delle commissioni comunali, compete al presidente delle stesse, tramite il segretario comunale, chiederne l'intervento.

3. La partecipazione anche alle sedute delle commissioni deve ritenersi limitata all'oggetto di competenza del servizio

ART. 55
Proposte di deliberazioni e pareri

1. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri di legge, espressi in forma in scritta.
2. E' facoltà del segretario comunale :
 - a) dare atto della superfluità del parere del responsabile del servizio e/o del responsabile di ragioneria, qualora la natura dell'atto non lo richieda;
 - b) chiedere il parere del responsabile del servizio interessato e/o del responsabile del servizio di ragioneria sugli atti di competenza degli organi monocratici.
3. Analoga facoltà, per gli atti degli organi monocratici, compete al sindaco.
4. Le proposte afferenti deliberazioni di competenza del C.C. devono essere messe a disposizione dei consiglieri comunali, nei termini indicati dal regolamento.
5. Eventuali emendamenti alle stesse devono essere depositati presso la segreteria del comune nei termini di cui al regolamento.
6. Su detti emendamenti vanno acquisiti i pareri di legge.

ART. 56
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 57
Nomina del revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è organo ausiliario, tecnico - consultivo del comune.
 2. E' nominato dal C.C., nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.
 3. Le proposte inerenti all'elezione del revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.
 4. Esso rimane in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non revocabile, se non per inadempienza.
 5. Non possono essere nominati revisori dei conti:
 - i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della giunta in carica;
 - i dipendenti dell'ente;
 - i consiglieri e gli amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
 - coloro che hanno partecipato, in qualità di candidati, all'ultima campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo;
- Il numero complessivo degli incarichi ricoperti dal singolo revisore dovrà rientrare nei limiti di legge.
6. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente.
 7. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune.
 8. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale decade dalla carica.

9. La revoca dall'ufficio è deliberata dal consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

10. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni.

ART. 58

Svolgimento delle funzioni

1. Il revisore, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico - finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Collabora con il consiglio comunale, nonché con la giunta comunale, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e azione dell'ente.

3. Il revisore è chiamato ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico - finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Esso è tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Presenta al consiglio comunale per il tramite della giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. In sede di esame del rendiconto di gestione, l'organo di revisione presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

7. Il revisore può essere sentito dalla giunta e dal consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.

8. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori.

ART. 59

Controllo di gestione

1. Nell'ambito dell'autonomia statutaria, il comune può dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale.

2. Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.

3. Il regolamento per la contabilità prevede i criteri di controllo e programmazione del budget per centri di costo.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 60

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente statuto, quelli vigenti.

ART. 61
Modifiche allo statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di enti locali.
2. ABROGATO.
3. La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non è legittima se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

ART. 62
Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla giunta o dal consiglio comunale che contrasti con il presente statuto, si intendono abrogati, limitatamente a dette parti contrastanti.

ART. 63
Entrata in vigore

1. Il presente statuto e le relative modificazioni, sono affissi all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro affissione. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali ed al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. ABROGATO.
4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

ART. 63 BIS
Modifiche statutarie ai sensi della legge n.81/93

1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.